

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

Le criptovalute nella disciplina civilistica, tributaria e antiriciclaggio.

Attualità e prospettive alla luce del nuovo “Digital Finance Package”

Criptovalute, imposizione reddituale e principi contabili

27 gennaio 2022

Lenarduzzi Dario

Dottore Commercialista in Padova

STUDIOALCOR
C O M M E R C I A L I S T I



Introduzione

La rapida notorietà e diffusione delle criptovalute non è stata seguita da una adeguata regolamentazione dal punto di vista normativo.

Nel nostro ordinamento, infatti, al momento non esiste una disciplina organica relativa al trattamento giuridico e fiscale delle criptovalute. L'inerzia del legislatore italiano risulta poco comprensibile, tenuto conto, da un lato, dell'evoluzione tecnologica a cui assistiamo quotidianamente e, dall'altro, della scelta operata da molti paesi (europei e non) di adottare misure specifiche per evitare distorsioni giuridiche e fiscali.



Definizioni

Le uniche definizioni rinvenibili nel panorama nazionale possono essere così sintetizzate:

- 1) il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, all' art. 1, comma 2, lett. qq), (normativa antiriciclaggio) ha espressamente definito la valuta virtuale come «**rappresentazione digitale di valore**, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica e non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale; essa è utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»;
- 2) la Banca d'Italia con la nota del 30 gennaio 2015 ha definito le criptovalute come «**registrazioni digitali di valore** non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente...»



Definizioni

(segue)

Si aggiunge poi quanto contenuto nel *Digital Finance Package* e, precisamente, nella proposta di regolamento europeo in materia di Markets in Crypto-Assets (MICA), dove viene introdotta la seguente nozione:

- **«qualsiasi rappresentazione di valore o di diritti che sia trasferibile e archiviabile in forma elettronica** attraverso DLT (Distributed Ledger Technology) o tecnologie simili:
 - *Token collegato ad attività*: crypto attività il cui valore è stabilizzato rispetto a quello di valute, beni, altri crypto assets o ad un paniere di questi;
 - *Token di moneta elettronica*: crypto-attività il cui valore è riferito a quello di una determinata valuta;
 - *Utility token*: crypto attività che consentono l'accesso ad una applicazione, servizio o altra tecnologia digitale.»

Con esclusione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE e della moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE.



Aspetti fiscali connessi alle crypto-attività

Da un punto di vista fiscale, in assenza di una disciplina organica che regola il fenomeno delle criptovalute, merita di essere citato il lavoro dell'OCSE pubblicato nel 2020 «*Taxing Virtual currencies: An overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*»

Su 43 paesi esaminati dall'OCSE, 30 hanno già una legislazione interna che regola il fenomeno delle criptovalute. Tra i Paesi sprovvisti troviamo: Italia, Spagna, Svezia, Danimarca, Corea, Messico, Perù ed altri.

A parere dell'OCSE gli eventi tassabili possono essere così sintetizzati:

- ✓ il momento in cui la criptovaluta viene ad esistenza;
- ✓ la conservazione, dove la criptovaluta è conservata nei *wallet*;
- ✓ lo scambio.



Aspetti fiscali connessi alle crypto-attività

(segue)

Dal rapporto OCSE emerge che:

- la maggior parte dei Paesi considera le valute virtuali come beni e le tassa in modo analogo ad altre forme di beni immateriali
- i redditi derivanti dall'attività di *mining*, o di scambio, sono tassati come capital gains, o, meno comunemente, come una forma di reddito da capitale o redditi diversi
- una minoranza di Paesi fa una distinzione tra attività commerciale e attività personale o occasionale
- nell'ambito delle imposte sui consumi, vi è una maggiore coerenza nel trattamento fiscale: i Paesi trattano quasi tutti gli aspetti delle valute virtuali come esenti o fuori dal campo di applicazione
- infine, le valute virtuali fanno parte del patrimonio del contribuente e vengono assoggettate alle imposte sul patrimonio e sulle successioni, ove esistenti.



Le imposte dirette: *i principali documenti in ITALIA*

Con riferimento agli aspetti fiscali un ruolo determinante è stato assunto dai *documenti di prassi* emanati dall'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza formatasi sul tema

Prassi:

- Risoluzione n. 72 del 02 settembre 2016
- Risposta n. 954/14 del 2018
- Risposta n. 956/39 del 2018
- Risposta n. 14 del 28 settembre 2018
- Risposta n. 110 del 20 aprile 2020
- Risposta n. 788 del 24 novembre 2021

Cui si aggiungono:

- Istruzioni modello UNICO PF

Giurisprudenza:

- Trib. Verona 24 gennaio 2017, n. 195
- Trib. Brescia 18 luglio 2018, decreto n. 7556
- Corte Appello Brescia 24 ottobre 2018, decreto n. 207
- Trib. Firenze 21 gennaio 2019, n. 1
- T.A.R. Lazio Sez. II, 27 gennaio 2020, n. 1077
- Cassazione, Sez. II pen., 17 settembre 2020, n. 26807

Giurisprudenza comunitaria:

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 264/2014
(*Skatteverket/Hedqvist*)



Le imposte dirette: *principali questioni interpretative*

Attese le diverse definizioni rinvenibili di seguito le possibili qualificazioni delle criptovalute:

- a) **Valute estere**
- b) **Strumenti finanziari**
- c) **Beni immateriali**

L'Amministrazione Finanziaria italiana sembra aver aderito alla tesi secondo cui le criptovalute possono essere assimilate a **valute estere**, quanto meno per gli effetti impositivi.



Le imposte dirette: *principali questioni interpretative*

(segue)

La diversa qualificazione giuridica comporta differenti effetti fiscali in capo alle persone fisiche:

a) Valute Estere


- ☛ redditi diversi nelle ipotesi previste dall'art.67, comma 1, lett. da c-ter) a c-quater) e comma 1-ter
- ☛ obbligo di monitoraggio fiscale
- ☛ esclusione dal campo di applicazione IVA

b) Strumenti Finanziari

- ☛ redditi diversi
- ☛ esclusione dal campo di applicazione IVA
- ☛ possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato

c) Beni immateriali


- ☛ in caso di soggetti che operano senza il carattere della professionalità, la relativa plusvalenza sarebbe non imponibile
- ☛ esclusione del monitoraggio fiscale
- ☛ l'imposta sul valore aggiunto troverebbe applicazione con aliquota ordinaria



Le imposte dirette: **IRPEF**

Sulla base delle più recenti pronunce e, sposando la tesi dell'Amministrazione Finanziaria dell'**assimilazione** delle criptovalute alle valute estere, i redditi conseguiti dalle persone fisiche saranno qualificabili come *redditi diversi*.

- Ai sensi dell'art. 67, **comma 1**, lett. **c-ter**), sono redditi diversi *«le plusvalenze....realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di **valute estere**, oggetto di **cessione a termine** o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempre ch  siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente»*
- Inoltre, ai sensi dell'art. 67, **comma 1-ter**, *«le plusvalenze derivanti dalla **cessione (a pronti)** a titolo oneroso di **valute estere** rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la **giacenza** dei depositi e conti correnti **complessivamente** intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (**€ 51.645,69**) per almeno **sette giorni** lavorativi continui»*



Le imposte dirette: *IRPEF*

(segue)

Sulla base del combinato disposto dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter e del comma 1-ter, la plusvalenza derivante dalla **cessione a termine** delle valute estere (quindi per quanto qui ci interessa delle criptovalute) è sempre imponibile ai fini *IRPEF*, mentre quella derivante dalla **cessione a pronti** si considera imponibile ai fini *IRPEF*:

- ✓ se la giacenza è stata **superiore a € 51.645,69** per almeno **sette giorni** consecutivi nel periodo d'imposta;
- ✓ con applicazione di una imposta sostitutiva del **26%**,

La *ratio* della norma è di evitare la tassazione della plusvalenza quando le valute sono detenute come mezzo di scambio e non sono invece acquisite come strumento di investimento.



Le imposte dirette: **IRPEF**. *Obblighi dichiarativi delle criptovalute*

- ✓ Ai sensi dell'art.67, comma 1-ter, il superamento della soglia di € 51.645,69 deve essere verificata considerando «*la giacenza dei depositi e conti correnti **complessivamente** intrattenuti dal contribuente*»
- ✓ Ai sensi dell'art.67, comma 1-bis, per la determinazione della plusvalenza si applicherà il criterio del **LIFO** «*si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquistati in data più recente*»
- ✓ Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter), il legislatore pone una presunzione assoluta di cessione secondo la quale «*si considera cessione a titolo oneroso anche il **prelievo** delle valute estere dal deposito o conto corrente*»
- ✓ Ai sensi dell'art. 68, comma 6, la base imponibile sulla quale determinare la plusvalenza è data dalla differenza tra il **costo di acquisto** ed il **corrispettivo ricevuto**
- ✓ Ai sensi del medesimo articolo, nel caso in cui le valute virtuali siano state acquisite a *titolo gratuito* si assumerà come *costo iniziale quello sostenuto dal donante*
- ✓ Nel caso in cui il prelievo generi l'emersione di **minusvalenze**, le stesse possono essere utilizzate per **compensare** le eventuali plusvalenze realizzate nel periodo in corso o nei 4 successivi.



Le imposte dirette: *IRPEF. Obblighi dichiarativi delle criptovalute*

(segue)

Le plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere, sono soggette ad **imposta sostitutiva del 26%**, e devono essere indicate nel **quadro RT** del modello Redditi Persone Fisiche, indicando:

- ✓ **Il valore complessivo di cessione delle valute virtuali** cedute nel corso del periodo d'imposta valorizzate al tasso di cambio vigente al giorno della cessione;
- ✓ **Il valore complessivo di acquisto delle valute virtuali**, utilizzando il metodo «LIFO» per la determinazione del valore d'acquisto delle valute virtuali cedute (in caso di difficoltà di determinazione).

Il possesso della certificazione rilasciata dall'intermediario con cui si effettua trading sulle Criptovalute ha importanza fondamentale. È sulla base di questa **documentazione** che è possibile predisporre la dichiarazione dei redditi.

In caso di **regime di risparmio amministrato** (ovvero un regime di tassazione applicato direttamente dell'intermediario solo nel caso in cui quest'ultimo sia un soggetto residente, ai sensi del D. Lgs. N. 461/97) invece, non è necessario per l'investitore indicare le plusvalenze in dichiarazione.



Le imposte dirette: *IRPEF. Compilazione quadro RT per le plusvalenze*

Esempio: Nel caso di prelievo da un wallet con giacenza superiore a € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta, bisognerà rilevare e determinare l'imposta nel quadro RT sezione II.


Nell'esempio proposto si ipotizzerà che l'investitore in moneta virtuale abbia effettuato un prelievo dal wallet (*cash-out*) pari a € 10.000.

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi				10.000,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)			³	5.000,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			²	5.000,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹ ,00	Sez. I ² ,00	Sez. III ³ ,00)	⁴	,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹ ,00)			²	,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				5.000,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				1.300,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				1.300,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00



Le imposte dirette: *IRPEF. Obblighi dichiarativi in caso di minusvalenze*

- Nessun obbligo di dichiararle ai fini fiscali
- Le minusvalenze possono essere utilizzate nell'esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate dal contribuente
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione di monete virtuali possono essere compensate:
 - i. Con minusvalenze della stessa specie;
 - ii. Con le minusvalenze realizzate ai sensi delle lett. *c*, *c-bis*, *c-ter*, *c-quater*, del comma 1, dell'art. 67 del TUIR (vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, chiusura o cessione di contratti derivati, ...).
- Qualora la condizione (giacenza media) non risulti integrata, le minusvalenze non sono deducibili.



Il monitoraggio fiscale: *il quadro RW*

L'art. 4, comma 1, del D.lgs. 167 del 1990 (e successive modifiche) stabilisce che: «*Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, **devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.***»

Sulla base dell'articolo citato, l'Amministrazione Finanziaria (sia con i documenti di prassi che con le istruzioni ai modelli dichiarativi), ha affermato che l'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF si estende ai soggetti che detengono valute virtuali, **anche se di valore inferiore ai 15 mila euro.**


A parere dell'Agenzia, peraltro, l'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio va riferito a **tutte le valute** virtuali detenute dal contribuente, ivi incluse **quelle di cui esso detenga direttamente la chiave privata**; ciò nonostante la *a-territorialità* tipica delle cripto attività che rendono quanto mai difficile l'applicazione del criterio di localizzazione richiesto dalla norma (superando così a piè pari la *ratio* sottostante la normativa sul monitoraggio fiscale che prevede l'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW, quando i redditi di natura finanziaria sono localizzati in Italia).



Il monitoraggio fiscale: *Come compilare il quadro RW*

Le indicazioni da inserire all'interno del quadro per il monitoraggio fiscale sono principalmente:

- **Colonna 1:** codice titolo di possesso → **codice 1** (proprietà)
- **Colonna 3:** codice individuazione bene → **14** (altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali)
- **Colonna 4:** codice stato estero → **vuota**
- **Colonna 5:** quota di possesso → **la percentuale di possesso delle cripto valute e/o del wallet**
- **Colonna 6:** criterio di determinazione del valore → **1** (valore di mercato) o **4** (costo acquisto)
- **Colonna 7:** valore iniziale → **controvalore in € di acquisto o valore di inizio periodo in caso di riporto da anno precedente**
- **Colonna 8:** valore finale → **controvalore in € delle criptovalute possedute alla data del 31 dicembre dell'anno d'imposta oggetto di dichiarazione**
- **Colonna 18:** produzione redditi → **5** (NO plusvalenza) oppure **4** (SI plusvalenze da indicare in RT)
- **Colonna 20:** solo monitoraggio → **X**
- **Colonna 22-24:** contestazione → **vuota** (100%), **CF del/dei cointestatario/i** (<100%), **X** (più di due soggetti)




Il monitoraggio fiscale: *Come compilare il quadro RW*

(segue)

Esempio: Il soggetto è co-titolare con altri due soggetti di criptovalute ed ha investito nel corso (anche a più riprese) del 2020 un importo pari ad € 70.000, non ha mai prelevato e il valore al 31/12/2020 è pari ad € 80.000 euro.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		14	vuota	33,34	1	70.000,00	80.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
,00				,00		,00	
RW1		IVAIE dovuta		IVAIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione
14		15		16		17	
,00		,00		,00		,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri co-intestatari		Codice fiscale altri co-intestatari		Solo monitoraggio	
21		22		23		24	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	



Il monitoraggio fiscale: *Come compilare il quadro RW*


(segue)

Per la compilazione del quadro RW, i due valori più importanti da identificare sono quelli a colonna 7 e 8 del modello, ovvero la casella “*valore iniziale*” e la casella “*valore finale*”.

- **valore iniziale** costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero al primo giorno di detenzione dell’investimento o corrisponde al valore all’inizio di ciascun periodo di imposta;
- **valore finale** corrisponde al valore al termine del periodo di imposta o alla fine del periodo di detenzione (quindi valore di vendita).

Con specifico riferimento alla colonna 20 «solo monitoraggio», l’Amministrazione Finanziaria prima (vedasi interpello alla DRE Lombardia n. 956-39/2018) e, il T.A.R. del Lazio dopo, hanno confermato che le **valute virtuali non sono soggette all’imposta** sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (**IVAFAE**) perché tale imposta si applica esclusivamente «ai depositi e conti correnti di natura bancaria».

Il quadro va compilato anche dalle **società semplici** e dalle **associazioni ad esse assimilate** dall’art. 5 del TUIR e gli **enti non commerciali**, qualora, ovviamente detengano valute virtuali, ne **sono invece esclusi** gli enti commerciali, le società di capitali e di persone e gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR.



Imposte IRPEF e monitoraggio fiscale: *il ravvedimento*

È trascorso il termine di 90 gg dalla data di presentazione della dichiarazione?

NO

SI

È stata già stata presentata una dichiarazione?

È stata già stata presentata una dichiarazione?

NO

SI

Sono dovute imposte da RT?

SI

NO

Sono dovute imposte da RT?

NO

SI

NO

SI

NO

SI

TARDIVA

€ 25,80 per RW

TARDIVA

€ 25,00 dic. Irr. +
€ 25,80 per RW +
30% ridotto
omesso vers.

INTEGRATIVA

€ 28,66 per RW

INTEGRATIVA

€ 27,77 dich. Irr. +
€ 28,66 per RW +
30% ridotto 1/9
omesso vers.

INTEGRATIVA


3% del valore o
6% del valore per
RW con riduzione
proporzionale al
tempo

INTEGRATIVA

90% dell'imposta per dich. Infedele +
3% del valore o 6% del valore per RW
con riduzione proporzionale al tempo

OMESSA

No ravvedimento
SI dichiarazione
per < sanzioni



Imposte IRPEF e monitoraggio fiscale: *il ravvedimento*

(segue)

La sanzione ridotta è pari:

- a **1/10** di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a **1/9** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il novantesimo giorno successivo al termine** per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a **1/8** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
- a **1/7** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a **1/6** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- a **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)
- a **1/10** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni**, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.



Profili Contabili: *IFRS*

Le **valute virtuali** sono generalmente considerate **attività immateriali**, sebbene non rientrino perfettamente nelle classi di attività esistenti.

L'Ifrs Interpretations Committee (Ic), rileva che le valute virtuali rientrano nella definizione di attività immateriale ai sensi dell'IFRS IAS 38, principio contabile internazionale che definisce un'attività immateriale come "un'attività non monetaria identificabile senza sostanza fisica» e, a giugno 2019, si è espressa in merito al trattamento contabile da riservare alle criptovalute.

Nel paper 12, l'Ic ha concluso a favore della qualificazione delle criptovalute come:

- ✓ **Rimanenze**, da contabilizzare secondo lo IAS 2, se detenute per la compravendita nel normale corso dell'attività imprenditoriale
 - ✓ **Attività immateriali**, da contabilizzare secondo lo IAS 38, se detenute a titolo di «investimento»
- ☛ L'Ic esclude quindi che i crypto-asset possano avere natura monetaria e che possano dunque essere contabilizzati tra le *disponibilità liquide* o tra gli *strumenti finanziari*.



Profili Contabili: *IFRS*

(segue)

La diversità di scelta nella classificazione contabile ha ovvi riflessi sui criteri di valutazione e, conseguentemente, sulla rappresentazione finale in bilancio.

Lo las 38 con riferimento alle attività immateriali consente la scelta tra la valutazione:

- ✓ **Al costo** (al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore accumulate);
- ✓ **Al fair value** (solo per attività con mercato attivo, con variazioni di valore rilevate in una riserva di patrimonio netto e non a conto economico);

Lo las 2, invece, indica che la valutazione delle rimanenze:

- ✓ Va effettuata inizialmente **al costo** (considerando tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali);
- ✓ Successivamente devono essere valutate al **minore tra il costo e il valore netto di realizzo** (cioè è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento, nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita)



Profili Contabili: *OIC e iscrizione in bilancio*

- ☛ I principi contabili nazionali, al momento, non hanno previsto nessun tipo di disciplina in tema di valute virtuali

Nell'OIC 11, al paragrafo 4, si stabilisce che *nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:*

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in **principi contabili nazionali** che trattano **casi simili**, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) le finalità e i postulati di bilancio.

Al paragrafo 7, del citato OIC 11, viene, inoltre, chiarito che laddove un *principio contabile internazionale* risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, *possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio* nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.



Profili Contabili: *OIC e iscrizione in bilancio*

(segue)

➔ Possibili classificazioni in bilancio:

A. Immobilizzazioni immateriali (SP Attivo B) I - 7) altre)

~~B. Immobilizzazioni finanziarie (SP Attivo B) III — 3) altri titoli)~~

C. Attivo circolante:

✓ Rimanenze (SP Attivo C) I Rimanenze)

~~✓ Crediti (SP Attivo C) II 5-quater) verso altri)~~

~~✓ Attività finanziarie non immobilizzate (SP Attivo C) III — 6) altri titoli)~~



Profili Contabili: *valore di iscrizione in bilancio*

Le principali casistiche che possono presentarsi ai fini dell'iscrizione in bilancio di crypto assets e della relativa valutazione sono:

- ✓ **autoproduzione** → iscrizione al costo di produzione + eventuale svalutazione per perdite di valore
- ✓ **acquisto a titolo oneroso** → iscrizione al costo + eventuale svalutazione per perdite di valore
- ✓ **acquisto a titolo gratuito** → iscrizione al fair value + eventuale svalutazione per perdite di valore
- ✓ **acquisto in pagamento di beni/servizi** → permuta (art. 9 TUIR) → iscrizione al valore dei beni/servizi scambiati + eventuale svalutazione per perdite di valore
- ✓ **conferimento** → perizia di stima (art. 2343 c.c.)



Le imposte dirette: *IRES-IRAP*

Oltre ai privati anche le società possono essere interessate dall'imposizione delle eventuali plusvalenze conseguite mediante la cessione a titolo oneroso di attività.

L' Agenzia delle Entrate ha comunque affrontato alcune delle tematiche della fiscalità diretta in capo alle società e secondo l'Ufficio, analogamente alle altre attività di compravendita, le transazioni relative alle criptovalute sono in grado di generare ricavi (plusvalenze) e costi (minusvalenze) propri del reddito di impresa, e come tali andranno trattati.

Le valute virtuali che a fine esercizio sono nella disponibilità della società devono essere valutate secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Per effettuare tale valutazione, che per altro assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R. solamente al momento della manifestazione finanziaria, è possibile far riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on-line in cui avvengono le compravendite delle criptovalute.

Quindi eventuali svalutazioni non hanno e non devono avere alcuna rilevanza fiscale e verranno tassato e/o dedotte solo al momento dell'effettivo realizzo.



OSSERVAZIONI CRITICHE

- ✓ ASSENZA DI NORMATIVA e PRINCIPI CONTABILI SPECIFICI
- ✓ ASSENZA DI UNA QUALIFICAZIONE GIURIDICA UNIVOCA
- ✓ EQUIPARAZIONE «FISCALE» A «VALUTE ESTERE» NON APPARE FONDATA SU BASI GIURIDICHE SOLIDE ATTESA LA DEFINIZIONE DI «VALUTE VIRTUALI» INTRODOTTE DAL LEGISLATORE (comunitario e nazionale) IN TEMA DI ANTIRICLAGGIO (che disconosce la connotazione «monetaria» o «valutaria» delle criptovalute seppur in uno specifico ambito del diritto)
- ✓ EQUIPARAZIONE CONTABILE IFRS AD ATTIVITÀ IMMATERIALI (potrebbe mancare la verifica della terza condizione, dato che l'attività non è in grado in sé stessa di generare un beneficio futuro se non quello della sua vendita)
- ✓ EQUIPARAZIONE DEI WALLET AI CONTI CORRENTI E DEPOSITI AI FINI IRPEF, MA NON EQUIPARAZIONE AI FINI IVAFE (?)



OSSERVAZIONI CRITICHE

MA ALLORA CON QUESTE «INCERTEZZE» E «DUBBI» (ANCHE LEGATE ALLE POSSIBILI DIVERSE DEFINIZIONI CHE POTREBBERO DISCENDERE DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENE MICA O DALLA DIFFUSIONE DEGLI NFT) E NELLE MORE DI UN INTERVENTO NORMATIVO UNITARIO SULLA MATERIA POTREBBE IL CONTRIBUENTE NEL CASO DI CONTESTAZIONI QUANTOMENO



INVOCARE LA **DISAPPLICAZIONE DELL SANZIONI TRIBUTARIE** PER LA PRESENZA DI UNA (EVIDENTE) INCERTEZZA NORMATIVA EX ART. 10 STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

